

SINOTTICA DEGLI ATTI ATTUATIVI DEL CODICE DEI CONTRATTI DI COMPETENZA MIT ED ANAC

Decreti attuativi di competenza MIT
Sono 3 i decreti di competenza del MIT sui quali è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 89, comma 11) Cons. St. parere 21 ott. 2016, n. 2189 Individua le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 111) Cons. St., parere 3 nov. 2016, n. 2282 Approva le linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione predisposte da ANAC
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 24, commi 2 e 5) Cons. St., parere 3 nov. 2016, n. 2285 Definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee
Linee guida e altri atti di indirizzo di competenza ANAC
Sono 6 le Linee guida di competenza ANAC sulle quali è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato
Linee guida del codice dei contratti pubblici concernenti il RUP, l'offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura ed ingegneria Cons. St., parere 2 agosto 2016, n. 1767 Offerta economicamente più vantaggiosa. Le linee guida sul punto forniscono mere istruzioni operative per le stazioni appaltanti, in prevalenza finalizzate ad offrire a queste ultime formule e metodi di natura tecnico matematica sulla valutazione delle offerte e sull'assegnazione alle stesse di un punteggio numerico. Tali linee guida attengono ad uno dei punti maggiormente qualificanti della riforma dei contratti: la valorizzazione del metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che assume il connotato di modalità ordinaria e generale di aggiudicazione degli appalti, a fronte del dichiarato sfavore per il metodo del prezzo più basso. A titolo esemplificativo, a fronte della raccomandazione relativa all'introduzione nei bandi di criteri compensativi, il parere del CdS segnala la necessità di impartire istruzioni più stringenti ed efficaci, quale, ad esempio, il suggerimento dell'attribuzione di un peso massimo alla tipologia di criteri considerati. Il responsabile unico del procedimento. Le linee guida definiscono i requisiti professionali ed i compiti del RUP che per ogni singola procedura di affidamento le stazioni appaltanti nominano per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP è, di regola, un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale , della stazione appaltante, in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore ovvero in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e adeguata esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori . Nei casi di acquisti aggregati , le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; di progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; di affidamento e esecuzione per quanto di competenza. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Tali linee guida, aventi carattere non vincolante , attengono all'esigenza di riordino della materia dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. Esse forniscono una interpretazione della fonte primaria e dettano alcune indicazioni operative a beneficio delle stazioni appaltanti. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura (negoziata senza bando con l'invito rivolto ad almeno 5 candidati. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori, del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.

Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alle soglie comunitarie, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Le stazioni appaltanti devono procedere all'affidamento di appalti di lavori sulla base di **progetti esecutivi redatti e validati** in conformità alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente.

Linee guida relative a "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" Cons. St., parere 14 settembre 2016, n. 1919

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, compete a una **commissione giudicatrice**, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.

Le presenti linee guida definiscono i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio istituito presso ANAC da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. L'Albo è composto da:

a) una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'ANAC a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità;

b) una sezione speciale per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali.

L'elenco degli esperti iscritti all'Albo è pubblicato sul sito dell'ANAC.

Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice.

Linee guida in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria Cons. St., parere 13 settembre 2016, n. 1903

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite **affidamento diretto**, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite **amministrazione diretta**.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una **preliminare indagine**, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

La procedura prende l'avvio con la **determina a contrarre** che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre.

La **stipula del contratto** per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza.

I contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite **procedura negoziata** previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipulazione del contratto.

I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Linee Guida sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice Cons. St., parere 3 novembre 2016, n. 2286

L'art. 80 del codice prevede che la stazione appaltante esclude l'operatore economico "quando dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità". Tra questi rientrano le **significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.**

Al fine di pervenire all'individuazione dei mezzi di prova adeguati, le presenti linee guida forniscono **indicazioni operative e chiarimenti** in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell'ottica di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici. Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti linee guida **non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente**, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle **valutazioni di competenza** in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto.

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 Cons. St. parere 14 sett. 2016, n. 1920

L'art. 211 prevede due strumenti in funzione deflattiva del contenzioso.

Nel comma 1 il **parere di precontenzioso dell'ANAC**, quale rimedio alternativo alla giurisdizione, con carattere vincolante ed impugnabile davanti al giudice amministrativo, relativamente alle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Il comma 2 attribuisce all'ANAC un **potere di invito** nei confronti delle stazioni appaltanti ad agire in autotutela, presidiato da una sanzione pecuniaria nei confronti del dirigente responsabile e dalla previsione della sua incidenza sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti.

Il regolamento in esame, da ascrivere alla categoria dei regolamenti di organizzazione, riguarda la sola ipotesi contemplata dal comma 1. La principale novità introdotta dal regolamento in esame risiede nella possibilità per le parti interessate di manifestare la volontà di uniformarsi al parere, con la conseguenza di renderlo vincolante, attraverso un duplice alternativo meccanismo:

- su istanza singola, qualora le altre parti esprimano il loro consenso entro dieci giorni dalla comunicazione dell'istanza;
- su istanza congiunta, nella quale sia stata espressa la volontà di attenersi al parere. L'istruttoria dell'istanza è caratterizzata dalla massima celerità e dal metodo scritto, affinché la procedura possa concludersi entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Linee guida dell'ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5) Cons. St. parere sospeso 3 novembre 2016, n. 2284 (CDS sospende l'espressione del parere in attesa di una aggiornata consultazione dei soggetti portatori di interessi)

Le presenti linee guida, di carattere non vincolante, hanno lo scopo di fornire un indirizzo applicativo a fronte della rilevazione di una prassi di ricorso eccessivo alla procedura negoziata senza bando.

Esse forniscono indicazioni puntuali alle stazioni appaltanti e agli operatori economici circa le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi, alle procedure da seguire per l'accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del lock-in). Il lock-in, secondo la Commissione europea "si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente"

Decreti attuativi di competenza MIT

Sono 5 i decreti di competenza del MIT in via di definizione (sui quali ancora non è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato).

Decreto previsto dall'art. 21 (pianificazione dei contratti pubblici)

La razionalizzazione delle procedure di spesa impone l'applicazione di criteri di qualità, efficienza e di professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Tali criteri possono essere, in concreto, attuati prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alla fase di programmazione.

In linea con tale impostazione, l'art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del d.lgs. n. 50/2016, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici debbano:

- adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- adottare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

La norma differisce significativamente rispetto all'analoga previsione in materia di programmazione di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Per quanto attiene alle modalità di adozione del programma, infatti, esso è adottato "in coerenza" con il bilancio e non congiuntamente come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 2006, venendo incontro alle diverse tempistiche dei soggetti pubblici che approvano il bilancio e consentendo effettivamente di adottare il programma solo una volta che siano note le risorse disponibili.

Tale disposizione prevede che con DM del MIT di concerto con il MEF, da adottare, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, siano definiti le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali e i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute.

È stata predisposta la bozza di decreto ed è stata trasmessa al CIPE per l'inserimento nella prossima seduta utile e al MEF.

Decreto previsto dall'art. 23 (contenuto dei livelli della progettazione)

È in corso la definizione della bozza di decreto sulla base delle indicazioni dell'art. 23 del codice che suddivide la progettazione dei lavori pubblici in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

È stata istituita presso il medesimo Ministero apposita Commissione, la quale ha concluso le previste audizioni e sta predisponendo lo schema di decreto per la successiva trasmissione al Consiglio di Stato per il relativo parere.

Decreto previsto dall'art. 38 (qualificazione stazioni appaltanti)

Si tratta di un DPCM, da adottarsi, su proposta del MIT e del MEF, di concerto con il MinSemplPA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata

Il decreto definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Il decreto stabilisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

È stata predisposta la bozza di decreto che è attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto previsto dall'art. 102 (modalità tecniche del collaudo)

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, che saranno individuati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine potrà essere elevato sino ad un anno.

Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo. Se i lavori sono di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione.

Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

Sottoposto lo schema di decreto al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Decreto previsto dall'art. 196 (albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento a contraente generale)

Il decreto previsto dall'art. 196 riguarda l'albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento a contraente generale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale decreto prevede che l'Albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale sia costituito dai funzionari pubblici in possesso dei requisiti di moralità, appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.

I direttori dei lavori e i collaudatori tecnici devono possedere tra i requisiti di professionalità la laurea in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, possesso di laurea specialistica in geologia, scienze agrarie e forestali; l'abilitazione all'esercizio della professione; l'iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo ordine o albo professionale; l'anzianità di servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici, enti o soggetti aggiudicatori nel settore della programmazione, progettazione o esecuzione dei lavori; aver svolto in via diretta incarichi di progettazione o di direzione dei lavori o di collaudo di lavori pubblici in una o più settori di specializzazione di cui all'allegato, e almeno un incarico per un importo di lavori pari o superiore a 15 milioni di euro.

I componenti amministrativi delle commissioni di collaudo devono essere in possesso di laurea nelle discipline giuridiche, economiche ovvero equipollenti e avere un'anzianità di servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

Predisposto lo schema di decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tale decreto deve essere trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere.

Decreti attuativi di competenza MIT

Risultano ancora nella prima fase istruttoria 6 decreti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previsti dal codice dei contratti

Decreto previsto dall'art. 73 (indirizzi per la pubblicazione telematica di bandi e avvisi)

I bandi di gara sono predisposti sulla base dei modelli (bandi tipo) approvati dall'ANAC e contengono le informazioni previste dal codice e dai relativi allegati.

Con DM MIT, da adottarsi d'intesa con l'ANAC, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.

È in corso la definizione dello schema di decreto.

Decreto previsto dall'art. 77 (tariffa per albo e compensi dei commissari di gara)

Con decreto MIT di concerto con il MEF, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante

È in corso la definizione dello schema di decreto.

Decreto previsto dall'art. 81 (documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli appalti pubblici)

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Con decreto MIT, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Lo stesso DM provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte.

È in corso la predisposizione della bozza di decreto.

Decreto previsto dall'art. art. 84 (modalità di qualificazione alternative per i lavori pubblici)

Con decreto MIT, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di

qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Non ancora predisposto lo schema di decreto.

Decreto previsto dall'art. 209 (compensi degli arbitri)

Il DM stabilisce i limiti del compenso degli arbitri sul quale delibera la Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale.

È in corso la predisposizione dello schema di decreto.

Decreto previsto dall'art. art. 214 (struttura tecnica di missione)

Il DM istituisce una **struttura tecnica di missione** composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, per lo svolgimento delle attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture.

È in corso la predisposizione dello schema di decreto